

Settore III
AREA VIABILITA'



Provincia di Ancona

**ACCORDO
QUADRO**

Oggetto:

**ACCORDO QUADRO (art. 59 D.Lgs. n. 36/2023)
PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA
STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI
DELLA PROVINCIA DI ANCONA – ANNI 2026-2027**
Cod. Int. (99.05)

Importo totale € 3.200.000,00

Data Red.: SETT26

1° Agg.

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

E

IL PROGETTISTA

Ing. Alessia Montucchiari

Alessia
Montucchiari
30.09.2026
15:55:49
GMT+02:00



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Monica Ulissi

Monica Ulissi
30.09.2026 14:43:41
GMT+01:00



SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 59 D.LGS. N. 36/2024 CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI RIABILITAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA. – ANNI 2026-2027.

TRA

La Provincia di Ancona (di seguito denominata “stazione appaltante”), via n. C.F. e P.IVA, rappresentata nel presente atto da, nato a (.....) il .../.../....., domiciliato per la carica in via n., nella sua qualità di

E

l'Impresa, con sede in n., P.IVA, C.F., iscritta alla CCIAA di al n., di seguito anche appaltatore o esecutore o impresa in persona del Sig., nato a (.....) il .../.../....., nella sua qualità di, munito dei necessari poteri come da

l'anno, il giorno (.....) del mese di (.....), presso i locali come in epigrafe

rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro

Premesso che

con determinazione n. del .../.../..... veniva indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2024, avente ad oggetto

con il suddetto provvedimento venivano altresì approvati:

- Relazione generale;
- Relazione sui criteri ambientali minimi;
- Elenco prezzi unitari e analisi prezzi;
- Quadro economico;
- Schema di Accordo Quadro,
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Gruppo di lavoro.

con determinazione n. del .../.../....., la stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa.

Le parti, con il presente accordo, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti il lavoro in oggetto dell'Accordo Quadro.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Avvertenze generali

Nell'ambito del presente documento contrattuale, verranno adottate le seguenti definizioni:

Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs. n. 36/2024) è un accordo concluso tra la Stazione Appaltante e un operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo indicato;

Contratto Applicativo è il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell'Accordo Quadro. Una volta stipulato l'Accordo Quadro, l'aggiudicatario avrà, quindi, l'obbligo di effettuare le prestazioni oggetto dell'A.Q., previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea e Stato. Le suddette disposizioni sono integrate dalle prescrizioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del presente A.Q.. L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.

L'aggiudicatario, con la firma dell'Accordo Quadro, assume fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita per controlli e rilievi.

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Gli interventi **alla sovrastruttura stradale** delle strade provinciali rientranti nell'Accordo Quadro in oggetto saranno, da un punto di vista della programmazione, di **riabilitazione** ovvero lavorazioni che comportano modifiche tali da permettere un miglioramento qualitativo/quantitativo della sovrastruttura stradale e che richiedono un progetto, anche se parziale, delle opere da realizzare (es.: rafforzamento, sostituzione e miglioramento della pavimentazione stradale, ricostruzione).

Da un punto di vista tecnico gli interventi alla sovrastruttura stradale, da prevedere nel presente Accordo Quadro, possono essere distinti in:

- **profondi**: quando è necessario ripristinare la portanza della sovrastruttura che richiede sostanzialmente un'azione di ricostruzione della stessa con eventuale stabilizzazione e/o miglioramento delle capacità di portanza dei piani di posa della sovrastruttura stradale;
- **intermedi**: quando è necessario ripristinare le capacità strutturali del multistrato in conglomerato bituminoso

- superficiali: quando è necessario ripristinare le funzioni di regolarità, rumorosità, drenaggio e aderenza della pavimentazione.

Tutte le soluzioni che verranno adottate in funzione di aspetti prestazionali, ambientali, economici e dei materiali dovranno essere conformi al Decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (CAM Strade) per quanto applicabili e possono essere distinte in:

- tradizionali quando si prevede l'impiego di miscele prodotte a caldo e con bitumi tradizionali;
- ad alte prestazioni con bitume modificato con elastomero SBS, particolarmente indicati su strade ad alto volume di traffico e soggette a forti variazioni termiche;
- alternativi quando si prevede l'impiego di conglomerato bituminoso con riciclaggio a caldo imponendo appositi vincoli sulla gestione del fresato e il controllo delle prestazioni;
- ecosostenibili quando si prevede l'impiego di conglomerato bituminoso o misto cementato riciclato a freddo o trattamenti superficiali a freddo

Un elenco dei possibili interventi da prevedersi nell'Accordo Quadro in oggetto, anche se non esaustivo, può essere il seguente:

Intervento esteso

Intervento che si riferisce ad una porzione estesa della strada, ovvero su una superficie che può interessare una intera sezione omogenea o anche più di una. Tali interventi devono contemplare il ripristino delle condizioni di aderenza, di regolarità, sia strutturali collegate alla portanza degli strati non legati.

Demolizione

L'intervento prevede l'asportazione degli strati ammalorati costituenti la sovrastruttura stradale oggetto di riparazione. Può interessare uno o più strati legati nonché la fondazione stradale. La gravità del danno, l'estensione e lo spessore dell'intervento, la presenza di servizi e chiusini, il tipo e l'intensità del traffico in relazione alle dimensioni della strada o la possibilità di reimpiegare i materiali di risulta, nell'ambito dello stesso cantiere, sono tutti elementi che dovranno condizionare la tecnica di demolizione.

Fresatura L'operazione di asporto del materiale è svolta da macchine specializzate in grado di intervenire su spessori variabili della pavimentazione stradale, tramite una o più passate. Le macchine fresatrici devono essere in grado di operare, in un'unica passata, sino ad una larghezza di 1 o 2 metri lineari e per uno spessore variabile da pochi centimetri fino a 20 cm (fresatura superficiale o profonda). Le superfici oggetto di fresatura devono essere sottoposte a pulizia finale con motospazzatrici aspiranti.

Scarifica A differenza della fresatura non consente di ottenere materiali pronti per il trattamento successivo, in quanto non si ottiene un prodotto uniforme dal punto di vista granulometrico e di contenuto di legante, che può essere tacitamente trattato e riciclato. Con l'operazione della scarifica si ha l'asportazione del manto stradale mediante macchine diverse (grader, pala meccanica, escavatore, terna, ecc...) o con l'ausilio di

martelli pneumatici, in grado di aggredire i conglomerati bituminosi staccandoli in blocchi o lastre di diverse dimensioni.

Rifacimento dello strato

Qualora il difetto della sovrastruttura stradale sia limitato ad uno o più strati superficiali in conglomerato bituminoso, si può intervenire sostituendo completamente lo strato o gli strati ammalorati con altri che, per caratteristiche costruttive e prestazionali, siano del tutto equivalente a quelle preesistenti. Si potrà intervenire con una serie di tecniche e di sistemi alternativi, utilizzando tecnologie a caldo o a freddo, con o senza ricorso di materiali riciclati.

Ricostruzione del pacchetto bitumato

Per il pacchetto bitumato della sovrastruttura stradale, si intende l'insieme dei strati legati in conglomerato bituminoso, vale a dire la base, il binder e il tappeto d'usura. Pertanto, quando il danno è di entità tale da interessare l'intero pacchetto stradale si dovrà valutare l'opportunità della ricostruzione dello stesso, cioè il rifacimento degli strati legati, preventivamente demoliti con nuovi strati aventi caratteristiche e prestazioni migliori di quelli preesistenti. Tali interventi dovranno tenere conto della tipologia della strada ovvero l'importanza che il collegamento viario riveste nell'ambito provinciale, della tipologia del traffico veicolare e delle disponibilità economiche.

Irruvidimento

L'intervento deve venire attuato per migliorare le caratteristiche di aderenza dello strato di usura. Si ha anche un secondo scopo, quando si ha l'aggiunta di nuovi materiali (sovrapposizione di nuovi strati), ovvero quello di incrementare la protezione e l'impermeabilizzazione della sovrastruttura stradale. Le tecniche si possono riassumere brevemente mediante:

- **Nuovi strati in conglomerato bituminoso**, ovvero l'intervento consiste nella posa di un nuovo strato di usura (in conglomerato bituminoso tradizionale) sulla sovrastruttura esistente.
- **Splittmastix** con conglomerato bituminoso chiuso, ad elevato contenuto di graniglie e di legante modificato, in grado di fornire rugosità superficiale, stabilità, resistenza alle deformazioni e all'ormaiamento.
- **Tappeto drenante** con conglomerato bituminoso costituito da inerti di adeguata granulometria e legante modificato, tale da garantire lo smaltimento delle acque superficiali e un buon grado di insonorizzazione;
- **Trattamenti superficiali a freddo** da eseguirsi, su strati preesistenti, anche con macchine combinate che permettono la stessa simultanea degli inerti aventi elevate caratteristiche di resistenza all'abrasione e alla levigatura (basaltico o porfido) e delle emulsioni costituite con leganti bituminosi modificati. Questi trattamenti possono essere monostrato oppure doppiostrato. La rullatura deve essere eseguita con idonea macchina che eviti la frantumazione dell'inerte e infine si dovrà prevedere una spazzolatura della superficie con motospazzola, per asportare l'inerte esuberante non fissato nella mano di emulsione bituminosa.
- **Malte bituminose colate a freddo (slurry seal)** trattamenti che consistono nella stesa in strati sottili di malte bituminose irruvidite, ottenute miscelando aggregati

lapidei di I categoria (basalto o porfido) con emulsioni bituminose modificate ed idonei additivi, con eventuale aggiunta di acqua e fibre. Con una apposita macchina semovente si effettua contemporaneamente la miscelazione dei componenti e la stesa per mezzo di una piastra appositamente attrezzata. La malta deve essere distribuita in modo uniforme su tutta la larghezza della piastra e per spessori variabili (da 4 a 15 mm) previa esecuzione di un primo strato a saturazione delle lesioni e fessurazioni presenti nello strato di supporto della malta.

Aggiunta di uno strato

L'intervento consiste nella stesa di un nuovo strato in conglomerato bituminoso in aggiunta agli strati legati esistenti che non vengono demoliti. Tale operazione potrà essere preceduta da una **risagomatura o ricarica** con un conglomerato bituminoso tipo base o binder (di spessore variabile), sempre sullo strato preesistente, al fine di ridare la regolare pendenza sia trasversale che longitudinale della piattaforma stradale. Il nuovo strato potrà essere realizzato con miscele tipo conglomerati bituminosi tradizionali, microtappeti a caldo, splittmastix o con trattamenti superficiali a freddo e slurry seal. L'utilizzo di questa tecnica è condizionato dall'altezza finale della pavimentazione, vincolata dalle quote delle caditoie, tombini, marciapiedi nonché dei franchi verticali di eventuali cavalcavia. La stesa di un nuovo strato sovrapposto a quelli esistenti deve necessariamente interessare l'intera sezione stradale o l'intera carreggiata. Devono, inoltre, essere eseguiti i raccordi con la esistente pavimentazione in testa e a fine del nuovo strato, creando opportune zone di transizione che evitano fastidiosi e pericolosi salto in quota. Tali zone si devono realizzare mediante una fresatura superficiale trasversale di larghezza adeguata rapportata allo spessore dello strato aggiunto, lungo la quale, operando con la finitrice, si realizza il passaggio graduale di quota dal vecchio al nuovo strato e viceversa.

Risanamento profondo

L'intervento, di tipo strutturale, consiste nella demolizione e ricostruzione in profondità degli strati costituenti la sovrastruttura stradale. Potrà interessare soltanto gli strati legati ed estendersi sino allo strato di base o interessare anche lo strato di fondazione in misto granulare, sia naturale, sia stabilizzato con leganti.

La sequenza delle operazioni è così di seguito indicata:

- **Demolizione** in base all'estensione della zona da risanare e alla profondità dell'intervento si sceglierà il metodo di demolizione più efficace e conveniente, se la scelta ricade su un intervento di scarifica, si procederà alla demolizione dopo avere definito i contorni e provveduto al taglio perimetrale con sega per asfalto. Se si opta invece per una demolizione con fresatura, sarà necessario individuare la macchina più adatta per dimensioni e potenza, anche in relazione alla possibilità di reimpiego del materiale fresato nell'ambito dello stesso cantiere.
- **Riquilificazione** eseguita l'asportazione degli strati legati è necessario verificare le caratteristiche di portanza della fondazione stradale, soprattutto se il risanamento profondo interessa una superficie estesa; si dovranno quindi effettuare una serie di prove di carico mediante piastra statica e/o dinamica. In relazione a risultati negativi

di tali prove, si procederà ad una riqualificazione dello strato, procedendo, per esempio, ad una miscelazione in situ, mediante idonei miscelatori (tipo pulvimixer) con cemento, calce e/o bitume schiumato/emulsione sovrastabilizzata. Se dalle prove di piastra dovessero essere rilevate carenze a livello del sottofondo si procederà ad un intervento preventivo di bonifica. Se necessari si dovrà prevedere l'impiego di geosintetici (geotessuti, tessuti non tessuti o reti), tra lo strato di fondazione e il sottofondo. Sia il sottofondo che lo strato di fondazione dovranno essere accuratamente costipati con impiego di rulli specifici per ogni tipo di materiale (rulli statici lisci o gommati e rulli vibranti, per misti naturali assortiti granulometricamente; rulli a punte e rulli statici per materiali a matrice limo-argillosa).

- **Ricostruzione** l'operazione conclusiva dell'intervento consiste nel rifacimento degli strati legati, mediante stesa di conglomerati bituminosi con caratteristiche prestazionali superiori a quelli costituenti, in origine, gli strati demoliti.

Sigillatura

La sigillatura delle fessure consente di bloccare o ridurre l'infiltrazione dell'acqua ed il suo passaggio negli strati profondi della sovrastruttura. L'intervento permette pertanto di contenere i rigonfiamenti e i fenomeni deformativi causati dal gelo e disgelo e di limitare i problemi di dilavamento negli strati non legati. In presenza di una densità elevata di fessurazioni della pavimentazione, dovrà valutarsi se intervenire con un trattamento superficiale più che un sigillatura estesa.

Esistono diverse metodologie e prodotti per la sigillatura delle lesioni:

- **Emulsione e sabbia:** con appositi recipienti l'emulsione bituminosa viene colata nella fessura fino a completo riempimento, lasciando affiorare il prodotto in superficie, sulla parte in esubero si deve immediatamente cospargere sabbia umida, lavorata con scopa che ne facilita l'inserimento e nel contempo accelera la rottura dell'emulsione.
- **Mastici bituminosi:** in questo trattamento il mastice elastomerico viene colato a caldo direttamente nella fessura e contemporaneamente viene modellato con un applicatore raschiatoio avente forma variabile (ad U o a V). E' necessario proteggere il trattamento ricoprendolo temporaneamente con sabbia o polvere calcarea.
- **Sigillatura a nastro:** questa tecnica prevede l'utilizzo di nastri autoadesivi elastoplastici bituminosi. L'applicazione è effettuata utilizzando semplici attrezzature manuali; le fasi di finitura e modellamento sono completate dall'azione costipante del traffico.

Ricostruzione area del giunto

Questo tipo di intervento può essere adottato quando il giunto longitudinale tra strisciate adiacenti si presenta aperto e degradato con le zone limitrofe fittamente fessurate, con evidenti distacchi di elementi lapidei dal bordo. E' opportuno in questi casi operare un rafforzamento dell'area del giunto mediante una fresatura di larghezza adeguata (per es. da 50 cm a 100 cm) e profondità corrispondente a quella dello strato di usura, la successiva pulizia con aspirazione del cassonetto, l'applicazione di mano d'attacco e l'eventuale

introduzione di un geotessili di caratteristiche adatte. Infine è necessario stendere un nuovo strato di conglomerato bituminoso curando in modo particolare i bordi della zona fresata.

Tecniche di rafforzamento

- **Sovrapposizioni di nuovi strati per adeguamento del pacchetto bitumato** Le lavorazioni come descritte al punto “Aggiunta di uno strato” permettono di prevenire il collasso delle sovrastrutture in conseguenza di incrementi di traffico non prevedibili o per il prolungamento della vita utile della sovrastruttura.
- **Miglioramento con inserimento di rinforzi in geosintetici e fibre di vetro** Per migliorare la capacità portante dei vari strati costituenti la sovrastruttura si potranno impiegare una vasta gamma di prodotti quali le geogriglie, i geocompositi, i non tessuti termosaldati o i tessuti in poliestere o in polipropilene (geosintetici). La tecnica deve prevedere l’inserimento di un geosintetico sul piano di posa dello strato da realizzare. A seconda delle situazioni, sarà possibile orientare la scelta progettuale sul materiale che presenta le caratteristiche di rinforzo, separazione e/o filtrazione ottimale. Anche l’utilizzo di **reti in fibre di vetro** contribuisce a rafforzare la struttura e a limitare i danni causati dall’insorgere di fessure riflesse dagli strati inferiori.

Tecniche di stabilizzazione, interventi sui sottofondi

A seconda delle esigenze di portanza richieste, possono essere attuati diversi interventi:

- **Correzione granulometrica:** è possibile migliorare le caratteristiche meccaniche di una terra aumentandone l’addensamento, sia modificando la sua composizione granulometrica, sia il suo grado di costipamento, utilizzando per tale scopo materiali di integrazione dotati di attrito interno particolarmente elevato. Il risultato si consegue con l’aggiunta ed il mescolamento di altre terre, con granulometria corrispondente alla frazione granulometrica carente della terra da stabilizzare o con l’apporto di materiale frantumato, ottenendo così un miglioramento delle resistenze attritive. La correzione granulometrica potrà farsi in sito o in appositi impianti di trattamento.
- **Stabilizzazione a cemento:** il metodo prevede la miscelazione in sito della miscela inerte costituente la preesistente fondazione in misto granulare con cemento e acqua per uno spessore variabile da 10 ai 30 cm. I quantitativi di materiale nuovo da utilizzare devono essere predeterminati in laboratorio con appositi studi di prequalificazione. La miscelazione, previa umidificazione degli strati, dovrà essere eseguita con idonea attrezzatura in grado di rimuovere e mescolare uniformemente su tutto lo spessore. Completata la miscelazione si dovrà provvedere al regolare ripristino dei piani verificando, nel contempo, l’uniformità granulometrica. Le operazioni di costipamento e di stesa dello strato protettivo di emulsione devono essere ultimate entro poche ore dalla stesa del cemento. L’addensamento sarà realizzato da rulli vibranti e rulli gommati.
- **Stabilizzazione con emulsione bituminosa:** questo tipo di stabilizzazione si presta quando il materiale ha una granulometria discontinua; il legante impiegato in questo caso è costituito da emulsioni bituminose a lenta rottura, il cui dosaggio dipende dalla granulometria e dall’impiego cui è destinata la miscela e varia a seconda che si desideri ottenere una miscela con maggiori capacità portante oppure più

impermeabile. Pertanto saranno necessarie l'esecuzione di prove preliminari di prequalificazione su diversi campioni di miscele confezionate.

- **Stabilizzazione con bitume schiumato:** questa tecnica consente la formazione di nuovi strati di fondazione, stabilizzando un pre-esistente strato non legato ammalorato con il fresato degli strati bitumati di pavimentazione ammalorate, mediante una miscelazione in sito, a freddo, con bitume schiumato e cemento. La schiuma di bitume si deve ottenere, direttamente in opera, insufflando all'interno di uno speciale ugello (camera di espansione) una piccola percentuale di acqua (2-3%) in un idoneo bitume alla temperatura di circa 170 °C. La reazione di espansione che ne consegue fa assumere al bitume la consistenza di una schiuma, con aumento del volume apparente di 20-30 volte rispetto al valore corrispondente allo stato fluido e ciò consente di miscelare efficacemente il bitume con un'inerte anche umido a temperatura ambiente. Tutte le operazioni (dalla fresatura alla miscelazione fino alla stesa) devono avvenire ad opera di una stessa macchina.
- **Rifacimento con misti cementati:** in alcuni casi si dovrà prevedere di sostituire lo strato di fondazione non legato ammalorato con un nuovo strato di misto cementato. Il misto cementato sarà costituito da una miscela di aggregati lapidei, anche contenente inerti riciclati, trattata con un legante idraulico (cemento). Il misto cementato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati; la miscela deve essere stesa, mediante apposite macchine finitrici. Le operazioni di compattazione dello strato devono essere realizzate con apparecchiature e sequenze adatte a produrre il grado di addensamento richiesto. Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e finitura dello strato, deve essere applicato un velo protettivo di emulsione bituminosa con successivo spargimento di graniglia.
- **Riqualificazione del sottofondo:** sono adatte alla stabilizzazione tutte le terre che, se mescolate con legante (cemento, calce o leganti bituminosi), modificano le proprie caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche onde ottenere una miscela scarsamente sensibile agli agenti atmosferici, idonea al costipamento in strati e di capacità portante superiore al materiale di partenza. Altra tecnica è la correzione granulometrica con apporto di idonei materiali lapidei.
- **Stabilizzazione a calce:** le terre da impiegare nella stabilizzazione con calce devono appartenere a determinati gruppi della classifica funzionale delle terre contemplata dalla norma UNI CNR n. 10006. Anche la calce deve possedere requisiti specifici. Le quantità percentuali dei singoli componenti la miscela sono stabilite in relazione agli impieghi di questa mediante preventivi studi di laboratorio (prove di prequalificazione). Nel caso di miscelazione in sito, dopo avere sagomato il terreno come da progetto, sarà necessario scarificare lo strato da stabilizzare eliminando tutti i materiali estranei. Qualora invece si intenda trattare il materiale di riporto, si dovrà, prioritariamente e in alternativa alle operazioni citate, procedere alla stesa del materiale da stabilizzare per strati di spessore non superiore a 20-25 cm. Successivamente si procederà alla stesa della calce, utilizzando apposite macchine spanditrici, e all'umidificazione con adatta cisterna munita di barra di spruzzatura; quindi si procederà alla miscelazione di terra, legante e acqua a mezzo di miscelatore a fresa orizzontale (pulvimixer). Ultimate le operazioni di stesa si procederà alla compattazione con mezzi adatti e con modalità stabilite a seguito delle preventive prove di laboratorio.

Tecniche di riciclaggio

La tecnica di riciclare nel campo stradale s'intende la possibilità di recuperare e riutilizzare il fresato nella produzione di un nuovo conglomerato bituminoso. Le tecniche sono principalmente due: a caldo (con apporto di energia termica agli inerti) e a freddo (nessun riscaldamento degli inerti). Il riciclaggio può avvenire: in impianto fisso o in sito.

- - - - -

Per dare una maggiore garanzia alla funzionalità degli interventi, oggetto del presente Accordo Quadro, e al fine di migliorare la sicurezza e fluidità al transito dei veicoli, si dovranno prevedere anche lavorazioni che vanno ad interessare altri elementi tipologici che insistono sulla sede stradale oggetto dell'intervento, ovvero:

- sistemazione degli arginelli stradali
- pulizia e rifacimento delle banchine stradali in misto stabilizzato
- rifacimento e/o pulizia dei fossi laterali alla carreggiata stradale
- riprofilatura e pulizia delle scarpate stradali
- sistemazione o nuovo posizionamento di cordolature stradali
- sistemazione e/o ripristino dei tombini e attraversamenti stradali necessari per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane, ovvero per dare una corretta regimazione idraulica alla piattaforma stradale
- rifacimento e/o adeguamento della segnaletica stradale (orizzontale, verticale e complementare)
- ripristino e/o adeguamento delle barriere stradali sia bordo rilevato che bordo ponte
- lavori di ripristino e miglioramento alle strutture portanti delle opere d'arte quali, ponticelli, ponti e viadotti
- sostituzione e/o adeguamento dei giunti trasversali posti a livello o di sotto pavimentazione nelle opere d'arte di attraversamento

Inoltre, nel presente Accordo Quadro, se il corpo stradale, oggetto di intervento, risulta strutturalmente instabile a causa di problemi idraulici o geomorfologici, ovvero si è nel caso di **dissesti idro-geologici**, gli interventi devono considerare la predisposizione di appositi sistemi di drenaggio superficiali e/o profondi (es.. trincee drenanti, pozzi drenanti, dreni suborizzontali, ecc....), opere di contenimento rigide (es.: muri in c.a. o pali trivellati in c.a, ecc.....) e/o flessibili (es.: gabbionate, terre armate, palizzate in legno ecc....).

Art. 3 – Patrimonio interessato dagli interventi

Il patrimonio interessato dalle prestazioni del presente Accordo Quadro sono tutte le strade di competenza della Provincia di Ancona, l'elenco delle strade provinciali dislocate nei quattro reparti operativi è riportato all'**Allegato 1 “Elenco strade provinciali”** del presente documento.

Non si prevede una localizzazione dei lavori su precise SS.PP. in quanto verranno individuati con appositi Contratti applicativi i tratti di strada su cui intervenire e la tipologia di intervento da realizzare.

L'Impresa, in sede di offerta, dovrà basarsi essenzialmente sull'elenco prezzi messo a disposizione.

L'attuale patrimonio provinciale è suddiviso in 4 Reparti Operativi, come di seguito indicato:

Lotto	Reparto Operativo	Km
1	Jesi	353,789
2	Senigallia	143,662
3	Ancona	204,683
4	Fabriano	136,269
	<i>totale</i>	<i>838,403</i>

Art. 4 - Durata

L'Accordo Quadro avrà una durata di **600 giorni**, naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula o comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo al netto del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario. Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, anche se prima dei termini fissati oppure dalla suddetta scadenza per nell'eventualità che l'importo contrattuale non venga raggiunto.

Per motivi validi e giustificati la Stazione appaltante potrà concedere proroghe dell'Accordo Quadro, previa richiesta motivata presentata.

Qualora nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, non sia affidata alcuna attività all'operatore economico aggiudicatario, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla stazione Appaltante entro la data di scadenza dell'Accordo Quadro.

Art. 5 - Ammontare dell'Accordo Quadro

L'ammontare complessivo degli interventi di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle strade provinciali, oggetto del presente Accordo Quadro che potranno essere affidati, mediante singoli contratti applicativi, nel corso dell'intero periodo di durata del medesimo Accordo Quadro, è definito come segue:

<i>Importi in Euro</i>		<i>Anno 2026</i>	<i>Anno 2027</i>	<i>Colonna 1</i>
a	Importo lavori	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00
b	Oneri attuazione piani di sicurezza (1%)	12.500,00	12.500,00	25.000,00

c =a+b	IMPORTO TOTALE	1.262.500,00	1.262.500,00	2.525.000,00
--------	----------------	--------------	--------------	--------------

L'importo contrattuale dell'Accordo Quadro corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce l'importo di cui alla colonna a), aumentato dal costo per l'attuazione dei piani di sicurezza della colonna b)

L'importo per l'esecuzione dei lavori è da intendersi a misura ed è soggetto al ribasso d'asta.

L'importo dei lavori previsto contrattualmente può variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto al comma 9 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

L'importo contrattuale dell'Accordo Quadro corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce l'importo di cui alla colonna a), aumentato dal costo per l'attuazione dei piani di sicurezza della colonna b)

La stipula del presente Accordo Quadro non deve essere di immediata obbligazione tra la stazione Appaltante e l'Impresa aggiudicatrice e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei contratti applicativi per un quantitativo minimo predefinito. I contratti applicativi verranno affidati nelle modalità indicate nel presente atto e nello schema di contratto applicativo. L'importo del singolo contratto applicativo sarà determinato applicando il ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria sulle lavorazioni a cui fanno riferimento il singolo progetto e in cui verranno utilizzati i prezzi unitari il cui elenco è allegato al presente Accordo Quadro. La stazione appaltante potrà pertanto stipulare un numero di contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell'Accordo Quadro, senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

L'importo delle lavorazioni e degli oneri per la sicurezza di cui sopra, devono intendersi pienamente remunerativi di tutti gli interventi e le prestazioni occorrenti per consegnare i lavori completamente compiuti secondo le indicazioni stabilite dagli atti facenti parte del presente Accordo Quadro e della documentazione tecnica relativa al singolo contratto applicativo.

Art. 6 – Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **“a misura”** ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera m) dell'allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023.
2. L'appalto verrà aggiudicato con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** di cui all'art.108 del D.Lgs. 36/2023.
3. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo totale dei lavori posti a base di gara, aumentato dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023 nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

4. L'importo del contratto da compensarsi a misura, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120, comma 1 del Codice Appalti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale d'appalto.

Art. 7 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Sono previsti lavori appartenenti alle seguenti categorie:

Tabella A

	<i>Lavori di</i>	<i>Categoria</i>		<i>Euro(cifre)</i>	<i>Euro(lettere)</i>	<i>Incidenza manodopera (%)</i>
1	Lavori Stradali	Prevalente	OG 3	2.525.000,00	Ottocentosettantottomilasettecentoeuro/00	7,00
<i>TOTALE COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO</i>				2.525.000,00	Ottocentosettantottomilasettecentoeuro/00	7,00

Di cui € 176.750,00 quale costo della manodopera con un'incidenza pari al 7,00% sull'importo dei lavori a misura (colonna A) calcolato ai sensi del D.M. 11/09/78 e dal prezzo pubblicato sul BUR Umbria n. 22 del 10/05/2006.

Art. 8 – Criteri di aggiudicazione

La forma di individuazione della ditta prescelta avviene mediante ***procedura aperta*** ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Il lavoro sarà affidato, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. I criteri di valutazione dell'offerta tecnica/economica sono riportati nell'**ALLEGATO F**.

Art. 9 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro - Spese contrattuali – Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente schema di Accordo Quadro comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- b) l'elenco dei prezzi unitari.

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e smi;
- il Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, di seguito indicato come Capitolato Generale, nelle parti ancora in vigore,
- il D. Lgs. 81/2008 e smi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 10 - Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente atto e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento,

consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente atto, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 11 – Contratti applicativi – Affidamento dei lavori

E' onere dell'Aggiudicatario stipulare i relativi Contratti Applicativi che discendono dal presente Accordo Quadro, ogni volta che ciò sia richiesto dalla stazione appaltante ed eseguire, pertanto, le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara e dalle disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso della durata dell'Accordo Quadro.

L'amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, e di esigibilità finanziaria dettata dal programma di finanziamento ministeriale così come ripartito all'art. 5 del presente Schema di Accordo Quadro senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

I Contratti Applicativi saranno stipulati, secondo le norme vigenti in materia e ai regolamenti della Stazione Appaltante, con l'indicazione dell'importo delle prestazioni richieste al netto del ribasso d'asta offerto dall'operatore economico in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, utilizzando le voci dell'elenco prezzi posto a base di gara o in assenza si farà riferimento al Prezziario regionale vigente o ad analisi dei prezzi specifiche, a cui verrà applicata la medesima percentuale offerta in sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad un verbale di concordamento.

Ciascun Contratto Applicativo conterrà, oltre alle specifiche disposizioni e alle prescrizioni tecniche delle prestazioni affidate, anche le seguenti indicazioni:

- importo presunto del contratto;
- descrizione e la consistenza delle lavorazioni/prestazioni;
- luoghi interessati dagli interventi;

- termini utili per l'esecuzione dell'intervento e relative penalità ed eventuali documenti previsti per la sicurezza.

Qualora la Stazione appaltante trasmettesse all'operatore economico la documentazione tecnica inerente all'intervento da affidare, e quest'ultimo non si pronunci entro il termine di 15 giorni dal ricevimento, fatti salvi particolari motivi ritenuti giustificati dalla Stazione Appaltante o cause di forza maggiore, la mancata risposta sarà considerata rifiuto ingiustificato e pertanto l'Accordo Quadro si dovrà intendere risolto di diritto.

Art. 12 – Avvio dell'esecuzione dei contratti applicativi – Consegna dei lavori e inizio dei lavori

Dopo la stipula di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente Accordo quadro, il Direttore dei lavori, da avvio all'esecuzione dei lavori mediante consegna risultante da apposito verbale, **da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula**, previa convocazione dell'esecutore.

Nei casi previsti *dal comma 9, art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le disposizioni dell'art. 3 dell'allegato II.14*, la stazione appaltante potrà ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, indicando nel relativo verbale le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

Art. 13 – Termini utili per l'ultimazione dei singoli Contratti Applicativi - Penali

Il tempo utile per ultimare le lavorazioni sarà indicato di volta in volta nel Contratto Applicativo di riferimento conseguente all'Accordo Quadro.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo **1 per mille (uno per mille) dell'importo del relativo Contratto Applicativo**.

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei lavori.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nel singolo Contratto Applicativo, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo delle singole scadenze comporta l'applicazione della penale sopra indicata.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso di esecuzione del singolo contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto da parte della stazione appaltante si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

L'Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di distinti contratti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell'Accordo Quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dell'appaltatore l'onere di ultimare gli interventi affidati in forza dell'Accordo quadro ed in corso di esecuzione.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestatamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Art. 14 – Andamento dei lavori

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione un diagramma dettagliato di esecuzione dell'opera per singole lavorazioni o categorie di lavoro (tipo Gantt,

Pert o simili), che sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione appaltante riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, previo ordine di servizio della Direzione lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 15 – Proprietà dei materiali di recupero o scavo

I materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprietà dell'Amministrazione appaltante, e per essi il Direttore dei lavori potrà ordinare all'Appaltatore la selezione, l'accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere riutilizzati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori, e dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione se non già contemplato.

Il materiale di cui al presente articolo che rientra nei termini di rifiuto da costruzione e demolizione rimane di proprietà dell'impresa; pertanto, la stessa impresa esecutrice nel definire la propria offerta di gara deve tenere conto che tale materiale deve essere idoneamente allontanato dal cantiere e portato a discarica o recuperato in siti autorizzati a propria cura e spese.

Art. 16 - Sospensione - Ripresa e proroghe dei lavori

La Direzione lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale. L'appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore e trasmessi al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

Rientrano tra le circostanze speciali le sospensioni relative alle lavorazioni inerenti all'esecuzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso, in cui la stessa deve avvenire in condizioni ambientali tali da garantire delle prestazioni tecnico-funzionali minime come dalle norme tecniche o dalle specifiche tecniche del presente capitolato.

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento. (comma 8 dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023).

La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora l'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi

sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 17 - Garanzia provvisoria dell'Accordo Quadro

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante non richiede la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 18 - Cauzione definitiva dell'Accordo Quadro

Al momento della stipulazione del contratto del presente Accordo Quadro l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria nella misura e termini secondo quanto disposto all'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di Accordo Quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione di questi ultimi, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.

L'Amministrazione ha, altresì, il diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario e per il pagamento di quanto voluto da quest'ultimo per inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero Accordo Quadro, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna da parte dell'aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'ultima prestazione eseguita nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente Accordo Quadro non siano affidati integralmente le prestazioni per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'ultima prestazione eseguita nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Qualora a seguito del presente Accordo Quadro non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale stabilito dal presente Accordo Quadro.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale dell'Accordo Quadro, se ritenuto opportuno dalla stazione appaltante, l'Impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

Art. 19 – Riduzione delle garanzie

Non sono ammesse le riduzioni delle garanzie ai sensi dell'art. 106 comma 8 del codice dei Contratti pubblici

Art. 20 - Copertura assicurativa a carico dell'impresa nei Contratti Applicativi

Ai sensi dell'articolo 117 comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni previste per il **ogni Contratto Applicativo** conseguente al presente Accordo Quadro una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati

e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto maggiorato dell'I.V.A.; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo di durata del Contratto Applicativo fino al termine previsto per l'approvazione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 21 – Oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale, dal Capitolato Speciale e dall'Elenco prezzi, nonché in aggiunta a quanto già specificato nel presente atto, sono a carico dell'appaltatore, in relazione ai singoli Contratti applicativi, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui l'appaltatore dovrà tenere conto in sede di affidamento dell'incarico:

- 1) la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;
- 2) l'apposizione, custodia e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada (D.L.vo 285/92) e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente e dal D.M: 10/7/02 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo."
- 3) le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;

- 4) l'apposizione di almeno una tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime di 200x150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1/6/90; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- 5) tutte le operazioni di topografia di tracciatura e rilievo topografico dettagliato dello stato di fatto, segnalando eventuali interferenze con le opere progettate ed adeguatamente restituito con sistema computerizzato leggibile;
- 6) provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d'opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori;
- 7) il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisorie in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;
- 8) le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l'accertamento delle misure, sia in corso d'opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i collaudatori, compreso l'eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;
- 9) i passaggi, le occupazioni temporanee, l'uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;
- 10) l'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione lavori;
- 11) la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l'onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell'intero cantiere fino a collaudo ultimato, tale vigilanza si intende estesa anche nei periodi di sospensione dei lavori;
- 12) le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;
- 13) ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
- 14) l'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione lavori o dal collaudatore;
- 15) le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre all'accettazione della Direzione dei lavori prima dell'inizio dei lavori (*prove preliminari di qualificazione*);
- 16) l'esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell'Amministrazione appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi (*prove di qualità in corso d'opera – prove finali e di collaudo*);

- 17) dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- 18) l'eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
- 19) i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;
- 20) la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell'appalto, in particolare modo per lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione lavori;
- 21) l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- 22) lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- 23) la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;
- 24) ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione Appaltante che verso terzi e, ciò nonostante, il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione Appaltante;
- 25) il rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari ai OO.PP di cui al D.P.R. 11.2.1991 n. 197;
- 26) all'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire la prova dell'avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovrà dare prova dell'avvenuta comunicazione dell'apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro;
- 27) le spese per allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- 28) il controllo preventivo dello stato di fatto degli edifici, fabbricati o costruzioni in genere nell'area di interferenza con le strutture e gli scavi da eseguire per la realizzazione delle opere di appalto, con stesura di apposita relazione descrittiva e documentazione fotografica dello stato di fatto;
- 29) la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
- 30) la sistemazione delle strade e dei collegamenti interni, nonché il mantenimento fino a collaudo della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici e privati adiacenti le opere da eseguire;

- 31) l'appaltatore dovrà farsi carico di presentare presso gli organi competenti le autorizzazioni per l'abbattimento degli alberi ad alto fusto interferenti con l'area di cantiere e le opere da realizzare con il presente appalto, in conformità alla L.R. 23/2/05 n. 6;
- 32) la fornitura agli enti erogatori dei pubblici servizi (acqua, gas, telefono ecc..) che eventualmente interverranno per i previsti allacciamenti di tutte le necessarie assistenze di cantiere e assistenze murarie, quali scavi, rinterri, apertura e chiusura di tracce, esecuzione di manufatti e quant'altro esplicitamente richiesto dai tecnici degli enti stessi;
- 33) gli oneri e le spese relative a diritti, licenze, concessioni, autorizzazioni e quanto altro richiesto e necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, completa, funzionante e fruibile;
- 34) lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio degli alberi, delle siepi e l'estirpazione delle ceppaie;
- 35) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni e autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità canoni e cauzioni. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
- 36) il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale;
- 37) la trasmissione con cadenza quadrimestrale delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, effettuati dall'appaltatore e dalle ditte subappaltatrici;
- 38) gli oneri di eventuale apertura e coltivazione delle cave di prestito, oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica sia pubbliche che private debitamente autorizzate;
- 39) l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale;
- 40) prima dell'inizio dei lavori l'impresa deve redigere un proprio "*programma esecutivo*" e presentarlo alla Direzione lavori, rimangono a carico dell'appaltatore gli eventuali aggiornamenti o modifiche richieste al programma suddetto da parte della stazione appaltante;
- 41) l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto di quanto previsto dal cronoprogramma e dal programma esecutivo dei lavori;
- 42) la predisposizione a totale carico dell'appaltatore degli elaborati di fine lavori, rappresentativi dell'esatto stato di fatto così costruito, comprensivi di disegni, schemi, relazioni ecc..., il tutto su supporto cartaceo in numero due copie e supporto magnetico aperto, leggibile ed operabile;

- 43) l'appaltatore dovrà a sua cura e spese, in quanto ricompresse nel prezzo dell'appalto, provvedere allo spostamento o allo smantellamento delle linee dei servizi aree e/o interrate che abbiano interferenza con le opere appaltate in accordo con le società prestatrici dei servizi, tali situazioni di interferenza e di condizionamento della esecuzione delle opere in appalto non potrà in ogni caso costituire motivo di richiesta di maggiore compenso o di sospensione da parte della ditta appaltatrice ritenendosi compreso e compensato nell'offerta presentata ogni maggiore onere derivante dallo stato di fatto esistente;
- 44) l'appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla stazione appaltante almeno 40 giorni prima dell'effettiva necessità le eventuali aree o zone da assoggettare per l'occupazione temporanea al fine di permettere la corretta e normale attività di cantiere, sarà cura della stazione appaltante emettere l'apposito atto di immissione ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 sme;
- 45) prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà predisporre e presentare presso l'ufficio competente o accettarsi che sia stata già presentata, la "*dichiarazione smaltimento rifiuti edili*" ai sensi della L.R. n. 71/97 art. 24;
- 46) la fornitura e posa della segnaletica necessaria per il cantiere stradale, come prescritto nel piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo, (sia diurna che notturna) e secondo le prescrizioni della direzione lavori e/o coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; la manodopera per il pilotaggio del traffico che risulterà necessaria durante il corso dell'esecuzione dei lavori e/o il nolo di impianto semaforico;
- 47) l'appaltatore dovrà mettere a disposizione esclusiva della Direzione lavori una struttura confortevole nell'area di cantiere necessaria per svolgere la propria attività di controllo e con relativa zona da adibire ad archivio campionature e provini;
- 48) l'impresa ha l'obbligo nell'esecuzione delle operazioni di stesa dei conglomerati bituminosi qualora la Direzione dei lavori lo ritenga opportuno di realizzare i vari strati anche con più passaggi di idonea vibro finitrice per fare delle ricariche localizzate o diffuse, il suddetto onere è già compreso nel compenso della relativa lavorazione;
- 49) nell'esecuzione delle lavorazioni di posa dei conglomerati bituminosi vi è compreso l'onere di eseguire manualmente con idonee attrezzature le rastremazioni e i raccordi con i cigli esterni della sede stradale quali banchine, cunette, cordoli e manufatti in genere;
- 50) entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare alla stazione Appaltante le generalità del **Responsabile dell'Accordo Quadro** e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.;
- 51) prima dell'avvio dei lavori l'appaltatore dovrà predisporre un cronoprogramma specificandone i tempi e i costi delle varie lavorazioni.

Di tutti tali oneri l'impresa terrà conto in sede di formulazione dell'offerta.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri

rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull'importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell'Appaltatore nell'adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell'Appaltatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'appaltatore fino a raggiungere l'importo della somma necessaria, qualora, la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L'importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all'Appaltatore con l'ultima rata di acconto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

All'impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell'Amministrazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l'erogazione del gas e quanto altro.

Pertanto, l'Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all'interno dell'area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità civile che penale che ne consegua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Art. 22 - Subappalto e cottimo

E' consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione appaltante o per scadenza dei termini indicati dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, **non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente oggetto di ciascun Contratto Applicativo**, conseguente al presente Accordo Quadro.

Le lavorazioni oggetto di subappalto devono essere identificate ed esplicitate mediante computo metrico.

È vietato il subappalto a cascata tenuto conto della natura o della tipologia delle lavorazioni da effettuare, al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è concesso alle condizioni stabilite dall'art. 119 del Dlg n. 36/2023, ovvero le condizioni per ottenere l'autorizzazione al subappalto sono le seguenti:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo, l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- 2) che l'Appaltatore provveda al deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 4);
- 4) attestazioni nei riguardi dell'affidatario del subappalto o del cottimo per il possesso dei requisiti o motivi di esclusione previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 in materia di qualificazione per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/5/65 n.575, e successive modificazioni.

L'Appaltatore che ha dichiarato l'intenzione di subappaltare deve, in un momento successivo all'aggiudicazione definitiva, richiedere la formale autorizzazione alla stazione appaltante a cui vanno allegati i seguenti documenti:

- 1) requisiti di qualificazione del subappaltatore secondo le vigenti normative in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione dei lavori pubblici;
- 2) dichiarazione circa l'insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta affidataria del subappalto;
- 3) la regolarità antimafia per la ditta subappaltatrice nel rispetto di quanto previsto in materia dal D.P.R. 252/98.

L'Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà inoltre:

- trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, copia della documentazione, riferita alle imprese subappaltatrici, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici;
- trasmettere periodicamente alla stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ecc. effettuati dalle imprese subappaltatrici dei lavori;
- corrispondere gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e le ditte che effettuano le forniture o le opere in subappalto per cui l'Appaltatore medesimo resta l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori.

E' posto l'assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.

E' pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla stazione appaltante.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione appaltante provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici

E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera o i noli a caldo alle due seguenti condizioni concorrenti:

- che l'importo di dette attività di subappalto sia superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro;
- che l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare in subappalto.

L'Appaltatore dovrà attenersi anche alle disposizioni contenute nell'art. 1 L. 23/10/60 n. 1369 in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti. Pertanto è fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dal cottimista, compreso il caso in cui quest'ultimo corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo.

Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 definita "distacco della manodopera" lo stesso dovrà produrre all'Amministrazione apposita istanza corredata dal relativo contratto di distacco e dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva e l'assenza di cause di esclusione dalle gare in modo analogo alla disciplina del subappalto.

Le lavorazioni oggetto di subappalto devono essere identificate ed esplicitate mediante un computo metrico dettagliato e confrontabile con i computi metrici di progetto o di variante, inoltre si deve indicare l'incidenza degli oneri della sicurezza in merito alle lavorazioni concesse in subappalto. Tale allegato si deve presentare in concomitanza del contratto di subappalto e deve esserne parte integrante dello stesso.

Art. 23 – Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023, pertanto l'aggiudicatario è obbligato a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Art. 24 – Disposizioni in materia di sicurezza del cantiere – Responsabilità dell'appaltatore in materia di sicurezza

I lavori oggetto dei singoli Contratti Collettivi possono prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del PSC, prima della consegna dei lavori l'appaltatore deve redigere e consegnare alla stazione appaltante un piano operativo di sicurezza (POS), redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che intenderà svolgere in proprio, ovvero subappaltare.

L'appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente Accordo Quadro, dall'eventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, l'appaltatore dovrà comunque predisporre il POS.

Le eventuali violazioni al PSC o al POS, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di risoluzione di contratto.

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

L'Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi. Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'appaltatore tutte le opere provvisorie necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o sub affidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro. Sono altresì a carico dell'appaltatore le opere provvisorie necessarie alla tutela dei beni pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisorie.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto l'Impresa appaltatrice quanto l'Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D. L.vo. n. 81/08 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

L'Amministrazione appaltante tramite il Responsabile dei lavori dovrà trasmettere all'organo di vigilanza territoriale competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica conforme all'art. 99 del D.L.vo 81/08, e una sua copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Art. 25 - Direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, di ogni Contratto Applicativo, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26 - Direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, di ogni Contratto Applicativo, è tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

Il Direttore dei lavori dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto riserva di legge, l'avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.

Il Direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla stazione appaltante l'eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l'inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'Impresa e del Direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore dei lavori, infine, ha l'obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 27 – Criteri contabili per la liquidazione dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Per i lavori a misura l'importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltante e a tale scopo riportati dallo stesso sulla «lista», che costituiscono i prezzi contrattuali o dai prezzi dell'elenco posto a base di gara al netto del ribasso di aggiudicazione.

Art. 28 - Anticipazioni - Pagamenti in acconto - Pagamenti a saldo - Ritardi nei pagamenti - Conto finale (Contratti Applicativi)

L'Amministrazione appaltante concederà l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale di ogni Contratto Applicativo, nelle modalità operative al comma 1 dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023., ovvero dopo la sottoscrizione del Contratto Attuativo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso offerto in sede di gara. Le misurazioni e rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se l'esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti di misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle operazioni in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

All'appaltatore in base ai dati risultanti dai suddetti documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto mediante emissione di certificato di pagamento da parte del responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri per la sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% sia dalle rate di acconto precedenti.

Verrà rilasciato lo stato di avanzamento dei lavori entro 30 giorni dalla sua effettiva maturazione e contestualmente e non oltre 7 giorni il RUP provvederà all'emissione del certificato di pagamento relativi agli acconti. La stazione appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Le specifiche modalità di liquidazione saranno determinate per ogni singolo Contratto Applicativo in ragione dell'articolazione e complessità del medesimo.

La relativa quota degli oneri per la sicurezza verrà corrisposta mediante redazione di apposito rendiconto ad ultimazione dei lavori, da contabilizzare nella redazione dello stato finale dei lavori.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

Per ogni contratto applicativo, a lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l'ultimo stato d'avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare, previo benestare della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento, comunque nel limite che l'importo complessivo degli stati di avanzamento emessi non può superare il limite del 90% dell'importo contrattuale. L'importo dei lavori residuo verrà contabilizzato nel conto finale ovvero nella rata di saldo. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice Civile.

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, di ogni singolo Contratto Applicativo, la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del **conto finale** corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le osservazioni presentate in precedenza entro lo stesso periodo.

Nella redazione del conto finale dell'ultimo Contratto Applicativo a seguito del presente Accordo Quadro, o in una successiva fase, si dovrà redigere un'apposita **rendicontazione** delle somme spese in riferimento all'importo totale dell'Accordo Quadro.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC (di tutte le imprese presenti nel cantiere) e all'esibizione da parte dell'appaltatore e subappaltatori della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori può procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento delle suddette procedure, la stazione appaltante provvederà alla emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale, dove in questo ultimo caso c'è l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni suddette.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei

confronti dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Art. 29 - **Prezzi unitari**

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Art. 30 - **Revisione prezzi**

Ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato II.2-bis al medesimo decreto, il presente Accordo Quadro è soggetto alla revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

In considerazione della specifica natura delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, consistenti esclusivamente in lavori di manutenzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, ai fini della revisione dei prezzi viene individuata esclusivamente la **Tipologia Omogenea di Lavorazione TOL.5 – Pavimentazioni in conglomerato bituminoso**, di cui alla Tabella A.1 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023.

Per ciascun contratto attuativo dell'Accordo Quadro, l'indice sintetico revisionale è individuato con riferimento alla TOL.5, in relazione alle lavorazioni previste nel contratto attuativo. Poiché le lavorazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono esclusivamente riconducibili alla TOL.5, l'indice sintetico revisionale coincide con l'indice di costo ISTAT relativo alla TOL.5.

Qualora il singolo contratto attuativo comprenda lavorazioni riconducibili a più TOL, l'indice sintetico revisionale del contratto attuativo sarà determinato mediante la composizione degli indici relativi alle singole TOL, ponderati in funzione dell'incidenza economica delle relative lavorazioni sull'importo del contratto attuativo, secondo le modalità stabilite dall'Allegato II.2-bis.

Ai fini della determinazione dell'incidenza economica delle singole TOL, la Stazione Appaltante individua, nel contratto attuativo, l'importo delle lavorazioni riconducibili a ciascuna TOL sulla base dell'elenco prezzi e delle quantità previste nel contratto medesimo.

La classificazione delle singole lavorazioni nelle TOL di riferimento è effettuata dalla Stazione Appaltante negli atti di ciascun contratto attuativo, sulla base della natura delle lavorazioni e delle corrispondenti categorie e voci di elenco prezzi.

Il valore di riferimento dell'indice revisionale è quello relativo al **mese di aggiudicazione** dell'Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato II.2-bis in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi ivi previste.

La Stazione Appaltante monitora l'andamento dell'indice TOL.5 con la frequenza di aggiornamento prevista per il medesimo indice ISTAT e, comunque, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 dell'Allegato II.2-bis. La clausola di revisione dei prezzi si attiva **automaticamente**, anche in assenza di specifica richiesta dell'Appaltatore, quando la variazione dell'indice sintetico revisionale TOL.5, in aumento o in diminuzione, supera la soglia del **3 per cento** dell'importo complessivo del singolo contratto attuativo, determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), dell'Allegato II.2-bis.

Al verificarsi della condizione di cui al comma precedente, la revisione dei prezzi è applicata nella misura del **90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento**, con riferimento alle prestazioni da eseguire successivamente all'attivazione della clausola revisionale, secondo le modalità stabilite dall'Allegato II.2-bis.

La variazione percentuale dell'indice revisionale è determinata mediante il rapporto tra il valore dell'indice TOL.5 rilevato nel periodo di riferimento e il corrispondente valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, secondo le modalità previste dall'Allegato II.2-bis.

La revisione dei prezzi opera sia **in aumento sia in diminuzione**. La determinazione delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi è effettuata in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori, secondo le modalità previste dall'articolo 5 dell'Allegato II.2-bis. Il Direttore dei Lavori provvede, unitamente a ciascuno stato di avanzamento, alla determinazione dell'eventuale importo revisionale spettante, in aumento o in diminuzione.

La revisione dei prezzi non comporta alcuna modifica della natura generale dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti attuativi e si applica esclusivamente alle prestazioni interessate dalla variazione successivamente all'attivazione della clausola.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano l'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni dell'Allegato II.2-bis relative alla revisione dei prezzi nei contratti di lavori.

Art. 31 - Variazione delle opere progettate

Gli elaborati di progetto dei singoli Contratti Applicativi, devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante, tramite il Direttore dei lavori potrà introdurre delle varianti in corso d'opera al progetto senza che perciò l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza e entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dalla direzione dei lavori. Pertanto, le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei lavori non saranno ricompensate da parte della stazione appaltante.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto

prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali rischi Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui all'art. 120, comma 5 sono sempre ammissibili a prescindere dal loro valore,

Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui all'art. 120, comma 5 sono sempre ammissibili a prescindere dal loro valore,

Come previsto dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/23, l'Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto applicativo, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 32 - Lavori non previsti – Nuovi prezzi

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell'elenco *prezzi* del presente Accordo Quadro, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, prima dell'esecuzione di tali opere, ovvero in ordine:

- a) dal prezzo della Regione Marche edizione 2026 e dagli altri prezzi ufficiali di riferimento, oppure, se non reperibili,
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Sono considerati prezzi ufficiali di riferimento i seguenti:

- a) Prezzo della Regione Marche edizione 2026;
- b) Prezzo Cratere Centro Italia 2026.

Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione e agli stessi si dovrà applicare la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Il prezzo della mano d'opera per le eventuali opere in economia verrà stabilito secondo le tariffe vigenti al momento dell'esecuzione dell'opera, aumentato della percentuale complessiva del 25% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.

Le somministrazioni ed i noli verranno compensate con i prezzi stabiliti dai listini quindicinali della Camera di Commercio di Ancona o in mancanza di questi secondo i prezzi di mercato maggiorati del 25% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.

Art. 33 – Controlli – Prove e verifiche dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali dei singoli Contratti Applicativi e del presente Accordo Quadro.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione lavori sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni, pena decadenza, da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante pec.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 34 – Ultimazione dei lavori – Gratuita manutenzione – Presa in consegna dei lavori ultimati (Contratti Applicativi)

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il ***certificato di ultimazione***.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

Inoltre, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un **termine perentorio** non superiore a 60 gg, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dalla DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dei lavori.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

Art. 35 - Collaudi e indagini ispettive

In ordine al collaudo dei lavori si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 13 e segg. dell'allegato II.14 dello stesso Decreto legislativo.

Il **certificato di regolare esecuzione e/o collaudo** verrà redatto in conformità ai dettami di cui al suddetto Allegato II.14

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 36 - Danni di forza maggiore

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati dall'esecutore al Direttore dei Lavori, immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, **entro 5 (cinque)** giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale, l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone di cui esso è tenuto a rispondere.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l'esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l'Amministrazione indirà.

Art. 37 - Interpello

In conformità a quanto previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'aggiudicatario del presente Accordo Quadro o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 122 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 o il recesso ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte all'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 38 - Definizione delle controversie

Si può procedere all'accordo bonario come disposto e regolato dall'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Art. 39 – Risoluzione dell'Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La stazione appaltante può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della naturale scadenza, in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c., e dell'art. 122 del Dlg n. 36/2023.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "*ipso iure*", previa dichiarazione notificata dalla stazione appaltante all'impresa, a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;

- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o a mezzo pec, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Impresa esecutrice dei lavori, non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui dall'art. 94 all'art. 97 del Dlg n. 36/2023.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di aziende.

Art. 40 – Recesso dell'Accordo Quadro e Contratti Applicativi

L'amministrazione si riserva, altresì, ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c., e dell'art. 123 del Dlg n. 36/2023 di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dall'Accordo Quadro o dal singolo Contratto Applicativo previo pagamento delle lavorazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è proceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le opere ed effettua la verifica di regolarità dei lavori.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma primo, sono soltanto quelli già accettati dalla DL/RUP, prima della comunicazione del preavviso.

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla DL e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art. 41 - Osservanza delle leggi

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente Accordo Quadro o dai Contratti Applicativi si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente atto:

- delle vigenti disposizioni di leggi , decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.- Attuazione della direttiva 2014/23/UE e 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 31 marzo 2023 n. 36;
- di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- Legge sulle opere pubbliche del 20/3/1865 n.2248 allegato F (per quanto applicabile);
- D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 (per quanto ancora vigente);
- Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII «dell'appalto», artt. 1655-1677;
- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
- D.Leg.vo.9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della L. 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Art. 42 – Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'appaltatore, tutti gli oneri, compresi quelli tributari, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dei contratti e di tutti gli atti assoggettati all'imposta di bollo.

Art. 43 – Disposizioni finali

La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti Contratti Applicativi comporta la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorchè non allegati.

SOMMARIO

Art. 1 - Premesse	3
Art. 2 – Oggetto dell’Accordo Quadro	3
Art. 3 – Patrimonio interessato dagli interventi	10
Art. 4 - Durata.....	11
Art. 5 - Ammontare dell’Accordo Quadro	11
Art. 6 – Modalità di stipulazione del contratto	12
Art. 7 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	13
Tabella A	13
Art. 8 – Criteri di aggiudicazione	13
Art. 9 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro - Spese contrattuali – Ordine di prevalenza delle norme contrattuali.....	13
Art. 10 - Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni di appalto	14
Art. 11 – Contratti applicativi – Affidamento dei lavori	15
Art. 12 – Avvio dell’esecuzione dei contratti applicativi – Consegna dei lavori e inizio dei lavori	16
Art. 13 – Termini utili per l’ultimazione dei singoli Contratti Applicativi - Penali	16
Art. 14 – Andamento dei lavori.....	17
Art. 15 – Proprietà dei materiali di recupero o scavo	18
Art. 16 - Sospensione - Ripresa e proroghe dei lavori.....	19
Art. 17 - Garanzia provvisoria dell’Accordo Quadro	20
Art. 18 - Cauzione definitiva dell’Accordo Quadro	20
Art. 19 – Riduzione delle garanzie	21
Art. 20 - Copertura assicurativa a carico dell’impresa nei Contratti Applicativi	21
Art. 21 – Oneri, obblighi e responsabilità dell’appaltatore	22
Art. 22 - Subappalto e cottimo.....	28
Art. 23 – Pagamento dei subappaltatori.....	30
Art. 24 – Disposizioni in materia di sicurezza del cantiere – Responsabilità dell’appaltatore in materia di sicurezza	31
Art. 25 - Direttore tecnico di cantiere.....	32
Art. 26 - Direttore dei lavori.....	32
Art. 27 – Criteri contabili per la liquidazione dei lavori.....	33
Art. 28 - Anticipazioni - Pagamenti in acconto - Pagamenti a saldo - Ritardi nei pagamenti - Conto finale (Contratti Applicativi)	33
Art. 29 - Prezzi unitari	36

Art. 30 - Revisione prezzi	36
Art. 31 - Variazione delle opere progettate	37
Art. 32 - Lavori non previsti – Nuovi prezzi	38
Art. 33 – Controlli – Prove e verifiche dei lavori	38
Art. 34 – Ultimazione dei lavori – Gratuita manutenzione – Presa in consegna dei lavori ultimati (Contratti Applicativi).....	39
Art. 35 - Collaudi e indagini ispettive	40
Art. 36 - Danni di forza maggiore	41
Art. 37 - Interpello.....	42
Art. 38 - Definizione delle controversie	42
Art. 39 – Risoluzione dell’Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa.....	42
Art. 40 – Recesso dell’Accordo Quadro e Contratti Applicativi.....	44
Art. 41 - Osservanza delle leggi	45
Art. 42 – Spese contrattuali e oneri fiscali.....	45
Art. 43 – Disposizioni finali	45